



# COMUNE DI STRAMBINELLO

Regione Piemonte Città metropolitana di Torino

## ORDINANZA N° 7/2025

### IL SINDACO

VISTA la richiesta pervenuta in data 23 aprile 2025 prot. N. 1223, volta ad ottenere il divieto di aspersione, su tutto il territorio di Strambinello, per il giorno domenica 22 giugno 2025 dalle ore 7.00 alle ore 16.00, di prodotti anticrittogamici, in occasione della manifestazione denominata "Corsa Trail CULTURALTRAIL PEDANEA"

PREMESSO che l'attività d'irrorazione con prodotti fitosanitari eseguiti con mezzi meccanici, può alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e provocare, nei terreni adiacenti, cortili, abitazioni, orti etc..., fenomeni di deriva che possono arrecare danno alle persone, animali, colture e cose;

RITENUTO di dover disporre quanto necessario al fine di evitare situazioni di emergenza e pericolo per la salute pubblica:

VISTI gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo n.267/2000 (T.U. Enti Locali);

### ORDINA

IL DIVIETO DI ASPERSIONE, SU TUTTO IL TRATTO DI VIA ALLEU, VIA CAVOUR E VIA DEL CIMITERO, PER IL GIORNO DOMENICA 22 GIUGNO 2025 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 16.00, DI PRODOTTI ANTICRITTOGAMICI, in occasione della manifestazione denominata "Corsa Trail CULTURAL TRAIL PEDANEA"

Si incarica gli organizzatori della manifestazione all'apposizione di idonea segnaletica occorrente per rendere operativo il dispositivo della presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia un interesse legittimo, può proporre "Ricorso Giurisdizionale" per:

- Incompetenza;
- Eccesso di potere;
- Violazione di Legge.

Entro 60 gg. Dalla data di pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte avente sede a Torino.

Gli appartenenti ai corpi di polizia di cui all'art 12 c.1 del D.Lvo 285/1992 sono incaricati dei controlli per corretta applicazione della presente ordinanza.

Strambinello, lì 19 giugno 2025

Il Sindaco  
f.to Gualtiero ONORE